



Prescrizioni BESS 04-2025 - Cordignano

1. Prima della fase di cantiere:

- 1.1. le solette / platee atte ad ospitare i container batteria e i trasformatori MT/BT devono essere dotate di un cordolo di bordo a "L" di altezza minima 5 cm fissato alla soletta in c.a. e continuo, atto a prevenire lo sversamento al suolo di eventuali sostanze che possano generare una potenziale alterazione qualitativa delle matrici ambientali, così come rappresentato nella documentazione approvata in sede di Conferenza dei Servizi (rif. "*F-b3_Elab_01_R2_Planimetria Impianto_L2503COR78_signed-signed*");
- 1.2. i lavori devono iniziare entro 3 (tre) anni dalla data di inoppugnabilità del presente Provvedimento di Autorizzazione Unica e devono essere completati entro 3 (tre) anni, secondo quanto stabilito nel cronoprogramma approvato in sede di Conferenza dei Servizi, fatte salve eventuali richieste di proroga;
- 1.3. è fatto obbligo di comunicare le date di inizio e di fine lavori alla Regione del Veneto – Direzione Energia e al Comune di Cordignano (TV) nonché, per conoscenza e/o per i seguiti di competenza alle eventuali amministrazioni interessate dai lavori;
- 1.4. qualora sia richiesta da parte un ente gestore / altro soggetto competente, l'elaborazione di un progetto esecutivo conforme al progetto autorizzato, tale livello di dettaglio progettuale deve essere preliminarmente trasmesso alla Regione del Veneto – Direzione Energia per le verifiche di competenza;
- 1.5. deve essere data attuazione ai contenuti del D.Lgs. 81/2008, in merito alla valutazione del rischio bellico;

2. In fase di cantiere:

- 2.1. per la costruzione delle opere e delle infrastrutture di progetto devono essere rispettati gli obblighi e gli adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- 2.2. le terre e rocce da scavo del cantiere devono essere gestite in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 120/2017;
- 2.3. devono essere attuate tutte le precauzioni operative atte a minimizzare gli impatti del cantiere sull'ambito di riferimento, adottando adeguate precauzioni riguardanti l'eventuale propagazione di rumore, polveri, emissioni in atmosfera;

3. Prima della fase di esercizio:

- 3.1. ai sensi dell'art. 9 comma 10 lett. d) del D.Lgs. 25.11.2024 n. 190, deve essere stipulata la convenzione tra il Comune di Cordignano e la società Cordignano 78 S.r.l. relativa alle misure di compensazione da versare al Comune territorialmente competente, così come definite nel verbale di deliberazione della Giunta comunale n. 55 del 09.06.2026, di cui la nota acquisita al prot. reg. n. 340807 del 15.06.2026.

4. In fase di esercizio

- 4.1. deve essere notificata alla Regione del Veneto – Direzione Energia la data di entrata in esercizio dell'impianto;
- 4.2. devono essere rispettati gli obblighi e gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- 4.3. deve essere effettuata la manutenzione ordinaria, a cadenza almeno annuale, per tutta la durata dell'impianto, delle opere di mitigazione previste da progetto (rif. "*F-b3_Elab_07_R1_Progetto del Verde delle Opere di Mitigazione_L2503COR78_signed-signed*"); in particolare, devono essere sostituite le eventuali piantumazioni non attecchite e deve essere garantito un eventuale infittimento delle stesse nel caso in cui la mitigazione non sia garantita;
- 4.4. deve essere trasmessa entro il 31 gennaio di ogni anno solare, a decorrere dall'anno successivo di entrata in funzione dell'impianto alla Regione del Veneto – Direzione Energia, una relazione con i dati di flusso dell'energia elettrica, con ripartizione mensile;

- 4.5. è fatto divieto di utilizzare diserbanti e/o erbicidi chimici nell'area, per tutta l'operatività dell'impianto, al fine di evitare qualsivoglia alterazione qualitativa della matrice suolo; per lo sfalcio dell'erba potranno essere utilizzati solo mezzi meccanici;
 - 4.6. contestualmente alla messa in esercizio dell'impianto, deve essere eseguita una campagna di misurazioni fonometriche atta ad appurare i valori limite di emissione e di immissione previsti dalla normativa vigente e dal piano di classificazione acustica comunale, sia per il periodo diurno che per il periodo notturno. Gli esiti di detta campagna devono essere trasmessi al Comune di Cordignano (TV) per le valutazioni di competenza;
 - 4.7. contestualmente alla messa in esercizio dell'impianto, deve essere eseguita una campagna di monitoraggio dei valori del campo elettromagnetico dell'impianto di accumulo e degli elettrodotti di connessione. Gli esiti di detta campagna devono essere trasmessi alla Regione del Veneto – Direzione Energia e al Comune di Cordignano (TV) per le valutazioni di competenza;
 - 4.8. la manutenzione dell'impianto deve essere effettuata nei modi e nei tempi indicati nel piano di manutenzione, come da documentazione progettuale a corredo atti (rif. “F-b1_Rel_13_desc_impianto_L2503COR78”);
 - 4.9. la manutenzione ordinaria dei tre canali dispersori e dei relativi collettori, così come dei sistemi di filtraggio delle acque di prima pioggia deve essere effettuata almeno con cadenza annuale, per verificare l'efficienza del sistema di smaltimento delle acque meteoriche e garantire il corretto filtraggio dell'acqua prima dell'immissione nelle vasche. Devono comunque essere rispettate le condizioni stabilite dal Consorzio di Bonifica Piave in sede di verifica documentale nella nota acquisita al prot. reg. n. 546186 del 09.10.2025 e confermate in sede di Conferenza di Servizi nella nota acquisita al prot. reg. n. 171000 del 18.03.2026. Inoltre, come prescritto dal Consorzio Piave, deve essere prevista una via di scarico di troppo pieno verso fossati, scoline e simili o verso aree temporaneamente allagabili in sicurezza nel caso, sempre possibile, di insufficienza della rete di smaltimento in progetto;
 - 4.10. in esito a un evento incidentale in grado di compromettere lo stato qualitativo delle matrici suolo / sottosuolo / acque sotterranee, deve essere data immediata attuazione delle procedure di cui alla Parte IV, Titolo V del D.Lgs. n. 152/2006;
 - 4.11. deve essere comunicata alla Regione del Veneto – Direzione Energia e al Comune di Cordignano (TV), con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni la data di cessazione della fase di esercizio e la data di inizio dei lavori di dismissione dell'impianto;
5. In fase di dismissione e ripristino dello stato dei luoghi:
- 5.1. le operazioni di dismissione dell'impianto e il ripristino dello stato dei luoghi devono essere eseguiti ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, p. 13.1, lett. j) e alla D.G.R. Veneto n. 253 del 22.02.2012 e secondo quanto previsto all'allegato B della D.G.R. Veneto n. 1473 del 20.11.2025;
 - 5.2. il ripristino dello stato dei luoghi è integralmente in capo al soggetto titolare dell'Autorizzazione Unica o al Gestore dell'impianto all'epoca della dismissione. In particolare, non è previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi limitatamente alle opere e infrastrutture elettriche inserite nella rete di distribuzione dell'energia elettrica;
 - 5.3. come previsto dalla documentazione approvata in sede di Conferenza di Servizi (rif. “F-b5_Rimessa_Prist_01_R3_L2503COR78_Relazione di dismissione e ripristino dello stato dei luoghi_signed_signed.pdf”) devono essere eseguite le operazioni di rimozione e smaltimento, a cura di ditte abilitate/specializzate, delle superfici impermeabilizzate in cls (solette, piazzole e viabilità di impianto) fino a quota -50 cm da piano campagna, in modo tale da consentire il ripristino geomorfologico dei luoghi con terreno agrario e il recupero del profilo originario del terreno. Il materiale proveniente da operazioni di demolizione deve essere gestito in conformità alla vigente normativa di settore. Eventuali movimentazioni di terra in fase di dismissione devono essere eseguite in conformità a quanto sancito dal D.P.R. 120/2017;
 - 5.4. al termine delle operazioni di dismissione e prima delle operazioni di ripristino dello stato dei luoghi, deve essere effettuata una indagine ambientale preliminare atta ad appurare la conformità qualitativa delle matrici ambientali con quanto sancito dalla parte IV titolo V del D.Lgs. 152/2006 ovvero dal D.M. 01 marzo 2019 n. 46;
 - 5.5. a conclusione delle operazioni di ripristino dello stato dei luoghi, il proponente deve trasmettere alla Regione del Veneto – Direzione Energia e al Comune di Cordignano (TV) una relazione tecnica relativa all'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi che descriva le operazioni effettuate, l'esito

dell'indagine ambientale preliminare, le eventuali operazioni di messa in sicurezza / bonifica, i volumi scavati / ricomposti, le modalità di gestione delle terre e rocce da scavo, le modalità di gestione dei rifiuti e la documentazione attestante la loro corretta gestione, nonché una idonea documentazione fotografica relativa all'intervento;

- 5.6. la fine dei lavori di ripristino deve essere notificata alla Regione del Veneto – Direzione Energia ed al Comune di Cordignano (TV), per le eventuali operazioni di verifica in loco e per i seguiti di competenza;
- 5.7. ai sensi dell'allegato B della D.G.R. Veneto n. 1473 del 20.11.2025, sono concessi non più di 12 (dodici) mesi per l'esecuzione delle opere di dismissione e ripristino.